

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Per l'erogazione dei trattamenti periodici (rendite) AGRIFONDO ha stipulato UNA CONVENZIONE ASSICURATIVA, della durata di 5 anni, con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

La rendita

Dal momento della richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica complementare in rendita e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente deciderà di convertire in rendita. Il capitale maturato, in relazione all'età di pensionamento dell'aderente, verrà convertito in un ammontare di rendita mediante l'applicazione dei coefficienti di conversione che sono riportati nel fascicolo informativo. La determinazione dei coefficienti dipende da vari fattori sia finanziari sia demografici ma principalmente:

- dall'età dell'iscritto al momento del pensionamento
- dal sesso dell'iscritto
- dalla tipologia di rendita prescelta

A tal proposito si precisa che, maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età alla richiesta della prestazione pensionistica in rendita, tanto maggiore sarà l'importo della rendita stessa.

La convenzione attualmente in vigore prevede che, al momento della richiesta, l'iscritto ad AGRIFONDO possa scegliere una delle seguenti tipologie di prestazioni:

Opzione A:

- "rendita vitalizia immediata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita.

Opzione B:

- "rendita certa 5 anni": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario.

Opzione C:

- "rendita certa 10 anni": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario.

Opzione D:

- "rendita reversibile": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e, successivamente nella percentuale di reversibilità prestabilita a norma della Convenzione, finché la persona preventivamente designata nella scheda di polizza quale secondo Assicurato è in vita. L'Assicurato ha facoltà di optare tra una delle seguenti percentuali di reversibilità: 60%, 80% o 100%.

Opzione E:

- "rendita controassicurata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza, se positiva, fra i seguenti due importi:
 - ✓ Il premio versato dal Contraente per la posizione individuale
 - ✓ La rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute.

Opzione F:

- "rendita LTC": rendita annua, erogabile finché l'Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza¹.

Ciascuna rendita sarà erogata, a scelta dell'iscritto, in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali (per l'Opzione F è prevista solo la rateazione mensile). Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Assicurato (o del secondo Assicurato, nel caso di Opzione D), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto per le Opzioni B e C (rispettivamente 5 e 10 anni). Viene corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'Assicurato, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.

L'assicurato, in relazione alle Opzioni B), C) ed E) in caso di decesso dell'assicurato, comunica in via contestuale all'esercizio dell'opzione, per il tramite del FONDO PENSIONE, i rispettivi aventi diritto da individuare tra gli eredi ovvero tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche.

L'Assicurato, in relazione all'opzione D), comunica in via contestuale all'esercizio dell'opzione per il tramite del FONDO PENSIONE il nominativo del secondo assicurato da individuare tra gli eredi ovvero fra diversi soggetti, purché persone fisiche.

I beneficiari delle prestazioni sono:

1. Nel caso di esercizio delle opzioni A) e B), C) ed E) (in caso di vita dell'Assicurato) ed F), beneficiario delle prestazioni è l'Assicurato stesso.
2. Nel caso di esercizio dell'opzione D), beneficiario è l'Assicurato finché in vita, e se il superstite è il reversionario, beneficiario è il reversionario stesso.
3. Nel caso di esercizio delle opzioni B), C) od E), beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato sono gli aventi diritto individuati dall'Assicurato stesso.

Dal 1 gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- Interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare
- Parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Ti ricordiamo, inoltre, che se sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare, istituita entro il 15 novembre 1992, puoi richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

¹ Per la definizione dello stato di non autosufficienza si rimanda a quanto previsto nella Convenzione.

IMPORTANTE: Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (per il 2009 pari a Euro 5.317,12 annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

Le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione sono le seguenti:

- **Base demografica:**
 - A62 per impegni immediati distinta per sesso per le rendite di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile, di cui alla lettera F);
 - Relativamente alla garanzia legata alla perdita dell'autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi tecniche basate su studi condotti dal mercato riassicurativo, in particolare su portafogli assicurativi del mercato francese e israeliano.
- **Base finanziaria:** tasso tecnico 0,00% su base annua (2% per la componente morte della rendita con controassicurazione – opzione E).

I caricamenti e le spese di erogazione che l'Aderente deve sostenere sono i seguenti:

- a) Il caricamento presente sul premio di tariffa, a fronte della sola componente relativa alla copertura assicurativa per non autosufficienza per l'intera vita dell'Assicurato (Opzione F), è pari al 4,90% del rispettivo premio unico. Per le altre prestazioni in rendita non è applicato alcun caricamento frontale;
- b) Per le spese di erogazione delle rendite, la Società applica, in funzione della rateazione prescelta dall'Assicurato, un caricamento pari a:
 - 0,9% per l'erogazione della rendita in rate annuali;
 - 1,0% per l'erogazione della rendita in rate semestrali;
 - 1,2% per l'erogazione della rendita in rate trimestrali;
 - 1,4% per l'erogazione della rendita in rate bimestrali;
 - 2,0% per l'erogazione della rendita in rate mensili.

Il Fascicolo informativo

All'interno del fascicolo informativo vengono riportate tutte le informazioni sulle opzioni di rendita. Si raccomanda pertanto, prima di comunicare l'opzione di rendita prescelta, di prendere visione del fascicolo informativo disponibile sul sito internet di AGRIFONDO www.agrifondo.it, nella sezione "Normativa" alla seguente voce: "Convenzione per l'erogazione delle rendite".

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento. A tal fine si ricorda che la scadenza naturale della Convenzione attualmente in vigore è la seguente: 31/12/2022.

L'eventuale stipula di nuove convenzioni non modificherà le condizioni di erogazione delle rendite già in atto.